

Oggetto del ricorso

Questa parte (sezioni E, F e G) del formulario di ricorso deve contenere tutte le informazioni relative ai fatti, alle doglianze e al rispetto della regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne e del termine di sei mesi (di cui all'articolo 35 § 1 della Convenzione). È pertanto obbligatorio compilare la parte suddetta evitando di limitarsi alla formula «vedasi documento allegato». Consultare l'articolo 47 § 2 del regolamento e le istruzioni pratiche relative all'introduzione del ricorso, nonché le avvertenze «Come compilare il formulario di ricorso».

E. Esposizione dei fatti

56.

- Il sig. ██████ arriva in Italia con un'imbarcazione proveniente dalla Libia il 29 gennaio 2017. Fin dal momento dello sbarco si dichiara minore. Dopo lo sbarco è trasferito a Trapani, dove rimane, per le procedure di primo soccorso e fotosegnalamento e identificazione, per 9 giorni.
- Il 7 febbraio è trasferito nel centro di accoglienza (Hub)gestito dalla Croce Rossa Italiana (CRI) in Via Ramazzini, a Roma.
- Lì gli è consegnata una tesserino di riconoscimento della CRI, con la sua foto in cui sono riportate le sue generalità e un numero identificativo (Doc. 1). Da tale documento risulta la sua minore età.
- Nel corso dei mesi non è stata esercitata alcuna azione volta alla sua tutela: non è stato accompagnato in questura per la richiesta di protezione internazionale; non è stata avanzata alcuna richiesta di permesso di soggiorno; non è stato trasferito in un centro adeguato ad ospitare minori stranieri non accompagnati; non è stato nominato alcun tutore o altro rappresentante in grado di permettere l'esercizio dei diritti.
- Da 4 mesi vive in una situazione estremamente precaria, condividendo una tenda con 8 persone, tutte adulte. La tendopoli ospita circa 380 persone, i servizi igienici sono gravemente carenti: vi sono circa 13 bagni chimici, per uomini e donne, spesso inutilizzabili perché sporchi, otturati o fuori servizio. Le docce si trovano in 3 container che contengono in totale 15 docce, uno di questi è destinato alle donne, gli altri due sono per gli uomini. Spesso le docce non funzionano. Nel corso dell'inverno ha sofferto il freddo, le coperte fornite infatti non erano sufficienti. Sulle condizioni del centro di accoglienza della Croce Rossa Internazionale si rinvia all' approfondimento nel paragrafo successivo e al rapporto allegato redatto dall'Osservatorio sull'accoglienza della Casa dei Venti di Roma. (Doc. 2)
- Il minore, supportato dalle operatrici legali dell'Associazione Laboratorio 53 (associazione privata di volontariato in nessun modo collegata con la Croce Rossa o con le istituzioni, presso cui il sig. ██████ frequenta un corso di italiano e di teatro), si rivolge a questo studio legale al fine di ottenere una maggiore tutela e – in primo luogo – l'immediato collocamento in una struttura di accoglienza idonea alla sua minore età.
- Pertanto in data 19 Giugno 2017, il sottoscritto avvocato invia richiesta di collocamento immediato in struttura per minori a numerosi soggetti, i quali, per la normativa italiana sono competenti alla tutela e alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati (Doc. 3). Precisamente la richiesta viene inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il garante nazionale dei diritti del fanciullo, al responsabile della struttura di accoglienza dove il minore si trova, alla Prefettura di Roma, alla Direzione Generale per l'immigrazione, al Tribunale per i minorenni di Roma, alla dott.ssa Occhiuto (responsabile dell'ufficio tutori di Roma) presso il dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute (protezione msna), la struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
- Il giorno successivo all'invio della richiesta il 20 Giugno 2017, il minore viene prelevato dagli agenti delle istituzioni dal centro della Croce Rossa.
- Tuttavia, dal 20 Giugno, il sottoscritto, unitamente alle operatrici della associazione Laboratorio 53 che da mesi seguono il percorso del ricorrente, non riescono a mettersi in contatto con lui. Infatti il suo telefono è irraggiungibile e sono di fatto interrotti i contatti con il minore dal momento in cui lo stesso è stato allontanato dal centro della Croce Rossa.
- L'operatrice della associazione Laboratorio 53 la dott.ssa Adelaide Massimi, preoccupata per il prolungato silenzio del minore si reca presso il centro di primo soccorso ed accoglienza per minori stranieri non accompagnati c.d. Villa Spada sita in via Annibale Maria di Francia gestito dalla cooperativa Virtus, dove è risaputo che i minori vengono trattenuti per molti giorni al fine esclusivo di essere sottoposti all'accertamento dell'età.
- Infatti a seguito di presentazione presso il centro, le viene confermato che il ricorrente si trova in tale struttura ma lo stesso, per regolamento interno, non può utilizzare il telefono cellulare se non per chiamare i genitori nel paese di origine.
- Non solo, come da fotografie allegate (Doc. 4) e da interviste con operatori e responsabile del centro, i minori ospitati non posso uscire dalla struttura, che si presenta – anche alla vista – come un centro chiuso. La palazzina infatti dà su un cortile interno recintato da muri e diviso dalla strada da un alto cancello di ferro. L'uscita è sorvegliata da telecamere.
- Anche l'operatrice infatti, rassicurata sulle condizioni di salute del giovane, è invitata a lasciare il centro.
- Dal 20 Giugno fino al 1 Luglio il minore ██████ rimane trattenuto, in totale limitazione della propria libertà personale presso il centro di primo soccorso ed accoglienza sito in via Annibale di Francia, Villa Spada.
- I minori rimangono nel centro il tempo necessario alla loro identificazione e all'accertamento dell'età che sistematicamente si configura come accertamento medico con modalità che non sono conformi a quanto previsto dalla normativa. In particolare le modalità con le quali i minori vengono sottoposti all' accertamento medico dell'età sono al momento inaccessibili (si allega il documento del giudice tutelare dal quale emerge l'esistenza di una procedura

Esposizione dei fatti (seguito)

57.

concordata e la risposta del comune di Roma di rigetto all'istanza di accesso civico Doc. 5).

- Le modalità di accoglienza del minore in tale centro - deputato all'accertamento dell'età con esami medico-sanitari presso l'ospedale militare del Celio - non sono in alcun modo conformi a quanto previsto dalla normativa. Soprattutto si fa presente che la normativa non preveda in alcun caso il trattenimento del minore o l'interruzione dei suoi collegamenti con l'esterno, soprattutto laddove tali contatti siano funzionali alla tutela della sua vita personale e della sua sicurezza emotiva. Inoltre durante tale periodo le istituzioni mai hanno comunicato al minore o al sottoscritto difensore quali sarebbero state le procedure o le destinazioni possibili per il minore, il quale quindi è sempre stato un mero destinatario senza alcuna informazione dei comportamenti di fatto della pubblica amministrazione.

- Per [REDACTED] propone ricorso ai sensi dell' art. 39 del Regolamento Cedu alla CEDU, richiedendo il collocamento di urgenza del minore in struttura idonea alla sua minore età, nella quale siano rispettati i suoi diritti fondamentali, sia garantita la sua sicurezza personale e abbia la possibilità di mantenere i contatti con i suoi unici punti di riferimento in Italia.

- Il sig. [REDACTED] da quanto è stato possibile sapere (i volontari dell'associazione Laboratorio 53 e in particolare la dott.ssa Adelaide Massimi si sono ripetutamente recati presso Villa Spada per avere notizie su [REDACTED] è stato sottoposto all'accertamento dell'età presso i locali del Pronto Soccorso dell'Ospedale Militare del Celio, senza il suo consenso informato, senza alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria che autorizzasse l'accertamento medico e senza ricevere alcuna notifica dell'esito dell'accertamento dell'età.

- Il giorno 1 Luglio 2017 il minore è stato trasferito presso il centro di Pronto accoglienza Mincio, via Mincio 12, Torvaianica, Pomezia.

I. Sulle struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati

- Sull'accoglienza presso la tendopoli della Croce Rossa Internazionale di via Ramazzini

Il sig. [REDACTED] nonostante si sia sempre dichiarato minore (come è evidente dal tesserino rilasciato dalla Croce Rossa Internazionale che gestisce la tendopoli) è rimasto per oltre 4 mesi in ambiente inidoneo, in promiscuità con adulti, senza alcuna forma di protezione e tutela. Tale situazione ha esposto il minore a un pericolo imminente per la sua salute fisica e psichica. Ai sensi dell'art. 19, c. 4 D.lgs 142/2015, è vietato il collocamento dei minori stranieri non accompagnati presso i centri governativi di prima accoglienza per adulti di cui all'art. 9 D.lgs 142/2015, divieto che trova evidentemente applicazione per analogia anche con riferimento ai centri di accoglienza straordinari per adulti previsti dall'art. 11 dello stesso decreto, tanto più considerando che lo stesso legislatore ha previsto che in casi di emergenza dovuti al grande afflusso di minori stranieri non accompagnati questi possano essere accolti in centri di accoglienza straordinari di grande capienza (fino ad un massimo di 50) ma sempre esclusivamente dedicati a minori (art 19 c. 3bis dlgs 142/2015) In altri termini non è consentito il collocamento di minori stranieri non accompagnati in centri di accoglienza per adulti neanche in situazioni di emergenza e in via temporanea, essendo espressamente previsto che in tali situazione la Prefettura deve attivare strutture temporanee dedicate ai minori stranieri non accompagnati.

Infine l' art 19, c. 5 D.lgs 142/15 stabilisce che l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore straniero non accompagnato al giudice tutelare per la nomina del tutore ai sensi dell'343-ss. Codice civile, e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte. Il giudice tutelare nomina il tutore appena avuta notizia (Codice civile, art. 346), ovvero, nel caso in cui si tratti di minore richiedente protezione internazionale, nelle 48 successive alla comunicazione della questura (art. 26, c. 5 D.lgs. 25/08).

Come riportato nel rapporto dell'Osservatorio sull' accoglienza di Casa dei Venti di Roma le condizioni dei richiedenti asilo e cittadini stranieri ospitati sono assolutamente precarie. Innanzitutto i servizi igienici in quanto " ci sono poi 3 container per un totale di 15 docce in cui si trovano anche i lavandini. Uno dei container è riservato alle donne. Le persone intervistate hanno dichiarato che spesso i bagni chimici sono rotti o talmente sporchi da essere inutilizzabili e che l'acqua calda è generalmente insufficiente per consentire a tutte le persone accolte di lavarsi. Hanno inoltre dichiarato che gli è stato chiesto di provvedere loro stessi alla pulizia dei bagni con materiali forniti dalla struttura. Le due "zone mensa" sono dei gazebo sotto i quali sono stati posti sedie e tavolini dove vengono serviti i pasti forniti da catering esterni."

La sicurezza degli ospiti, oltre 380 persone ospitate in tende, può essere messa in serio pericolo da qualsiasi avvenimento. Come accaduto il 5 gennaio 2017 quando "è divampato un incendio nell'area autovetture della CRI, adiacente alle tendopoli, mettendo in pericolo l'incolumità delle persone ospitate. ". Gli ospiti della tendopoli possono rimanere anche per molti mesi, durante i quali hanno scarsissimo accesso all'informativa legale, ai servizi territoriali, all'assistenza sanitaria. Inoltre non è in alcun modo garantita la sicurezza interna, cioè un servizio che assicuri una sorveglianza sugli adulti idonea a prevenire o quantomeno a circoscrivere il pericolo che si verifichino abusi sessuali a danno dei minori.

Per quanto riguarda i minori non accompagnati "il coordinatore della struttura ha affermato che si sono verificati degli invii di MNSA dovuti a errori da parte della Prefettura, ma che in tali casi si è provveduto al trasferimento degli stessi entro pochi giorni dal loro arrivo, poiché la tendopoli non può ospitare minori soli. Le persone intervistate hanno al contrario riferito che numerosi minori hanno vissuto nella tendopoli per oltre un mese, in alcuni casi fino a 3 o 4 mesi."

Esposizione dei fatti (seguito)

58.

- Sull'accoglienza presso il centro di primo soccorso e accoglienza di Roma Capitale – Villa Spada

Infine si rappresenta che per effettuare gli accertamenti anagrafici, il minore è collocato e trattenuto – in totale spregio della normativa – in un centro chiuso, dal quale lo stesso non può uscire e non può avere alcun contatto con le figure e gli e gli adulti di riferimento che lo hanno sostenuto durante questi mesi.

Invero la normativa italiana non prevede mai che il minore possa essere trattenuto, anzi, lo stesso, anche nelle more dell'accertamento anagrafico deve essere considerato minore e accolto in struttura di accoglienza idonea a garantirne la tutela. Il minore, inoltre, non è stato attinto da alcun provvedimento ablativo della libertà personale, ciò che sarebbe stato possibile solo sulla base di idonei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni competente.

Il sig. ██████ nei quattro mesi durante i quali è stato lasciato - sempre per volere delle autorità statali e comunali - in una tendopoli in condizioni di grave e imminente pericolo ha trovato esclusivamente nelle maestre e nelle operatrici dell'associ. Tuttavia, senza alcun preavviso dopo la segnalazione del sottoscritto difensore, lo stesso è stato prelevato dal centro di accogli ██████ alla Croce Rossa e da lì condotto presso il centro di Villa Spada, dove è stato trattenuto per 10 giorni senza alcuna motivazione plausibile o ragionevole. Durante questi giorni, nonostante le rich ██████ minore e delle operatrici non ha potuto avere contatti telefonici con i suoi unici punti di riferimento in Italia, non è potuto mai uscire dal centro per continuare le attività che in tutti questi mesi gli avevano permesso di iniziare a costruire un percorso di integrazione sociale in Italia. Soprattutto le attività che lo stesso svolgeva a Laboratorio 53 sono attività che nel corso dei lunghi mesi nella tendopoli gli hanno permesso di trovare le risorse emotive per reagire alla drammatica situazione in cui si trovava a vivere.

L'ordinamento italiano prevede specifiche misure di accoglienza per i MSNA, disciplinate all'art. 19, cc.1-3bis D.lgs 142/15 (come modificato dalla legge 47/17): a) per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i MSNA sono accolti in strut ██████ ernative di prima accoglienza destinate specificatamente ai MSNA, istituite dal Ministero dell'Interno, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a 30 giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, e a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, informazioni sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale; b) successivamente, i MSNA accedono agli specifici programmi di accoglienza riservati ai MSNA predisposti dagli enti locali nell'ambito del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR); c) nel caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture governative di prima accoglienza e nello SPRAR, l'accoglienza del minore è assicurata dal Comune in cui il minore si trova, salvo la possibilità di trasferimento in un altro Comune; d) in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, ove l'accoglienza non possa essere assicurata dal Comune, è disposta dal Prefetto l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA, per il tempo necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai punti precedenti.

La normativa italiana in materia non lascia margine di dubbio sulla illegittimità di entrambe le misure di accoglienza che sono disposte nei confronti del minore. In primo luogo rilevante ai nostri fini è l'art. 18 del DLgs 142/2015 "Disposizioni sui minori", ai sensi del quale: "1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. 2". Inoltre l'art. 19 del medesimo decreto prevede che "Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale" Il Decreto del Ministero dell'Interno del 01.09.2016 I centri, autorizzati ai sensi della normativa nazionale e regionale, sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio. Ogni centro assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni. I centri, autorizzati ai sensi della normativa nazionale e regionale, sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio. Ogni centro assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Ogni centro, nel rispetto della normativa regionale, garantisce l'ospitalità di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate in via esclusiva. Ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori." Ai MSNA, inoltre, si applicano le norme in materia di affidamento familiare e inserimento in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza previste in generale per i minori privi di un ambiente familiare idoneo (art. 2-ss. legge 184/83), nonché le norme a protezione dei minori in stato di abbandono.

F. Esposizione della/e violazione/i lamentata/e della Convenzione e/o dei Protocolli e relative argomentazioni a sostegno

59. Articolo invocato Art. 3 Cedu	<p>Argomentazione</p> <p>La violazione della disposizione di cui all'art. 3 della Cedu discende chiaramente dall'assenza di condizioni minime ed umane di accoglienza: nella tendopoli gestita dalla Croce Rossa gli ospiti sono costretti a vivere in condizioni pericolose e umilianti, in ambienti insalubri, con limitato accesso ai servizi igienici, in condizioni di sovraffollamento. L'accoglienza è effettuata in tende e può durare anche molti mesi, adulti e minori condividono gli stessi spazi, senza che questo rispetti il superiore interesse dei minori stessi, manca un riscaldamento adeguato e un luogo idoneo per consumare il cibo. In tali condizioni, senza alcuna misura di protezione e tutela vivono per molti mesi anche minori stranieri non accompagnati. In tale centro non è prevista assistenza legale, sociale, sanitaria e psicologica, non vi è accesso all'interpretariato e alla mediazione, non è fornita alcuna informazione in materia di protezione internazionale. Inoltre non è in alcun modo garantita la sicurezza interna, cioè un servizio che assicuri una sorveglianza sugli adulti idonea a prevenire o quantomeno a circoscrivere il pericolo che si verificano abusi sessuali a danno del minore.</p> <p>Pertanto, alla situazione fattuale delle condizioni degradanti ed inumane nelle quali si sono trovati a vivere i ricorrenti nella tendopoli della Croce Rossa Internazionale trovano pienamente applicazione i principi sanciti da codesta Corte nella decisione MSS contro Belgio e Grecia, n. 30696/09, 21 gennaio 2011. Ugualmente si cita anche la decisione della grande Grande Camera, Tarakhel c. Svizzera, n. 29217/12, 4 novembre 2014, nella quale viene evidenziato il rischio di condizioni disumane e degradanti ai sensi dell'art. 3 della Cedu e precisamente una situazione di promiscuità, insalubrità e violenza analoga a quella esistente nella tendopoli romana. Il governo ha perciò violato l'art. 3 della Cedu non attivando strumenti di presa in carico e creando le condizioni inumane e degradanti in cui il ricorrente si è trovato a vivere. Sul punto si rimanda alla giurisprudenza della prima sezione di codesta ecc.ma Corte, nel caso Rahimi c. Grece (requete n. 8687/08) arret definitif 05/07/2011. Proprio come nel caso Rahimi, le autorità italiane non hanno preso in considerazione in alcun modo il prevalente interesse dei minori e non hanno posto in essere alcuna azione a tutela del ricorrente in quanto minore non accompagnato. Si deve evidenziare come le condizioni di accoglienza della tendopoli comportino la mancanza oggettiva di minimi spazi e di minime strutture vitali, per le quali risultano integralmente applicabili i principi di diritto già enunciati nella sentenza di codesta ecc.ma Corte nella causa Torreggiani ed altri contro Italia, Requetas nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09. (Sulle condizioni della tendopoli si rinvia al doc. 2).</p>
Art. 8 Cedu: mancata protezione del minore	<p>Per oltre 4 mesi il ricorrente ha vissuto in una tendopoli in situazione di promiscuità con adulti, senza che fosse accordata alcuna protezione e tutela. Ciò ha determinato una grave violazione della vita privata del minore: lo stato italiano, infatti, lungi dal vegliare sul corretto sviluppo della personalità del ricorrente, ha mancato di tutelarne il supremo interesse così come sancito all'art. 3 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Il ricorrente non è stato protetto attraverso la nomina di un tutore da parte delle autorità competenti, è stato collocato in un centro di accoglienza non idoneo e degradante, non ha potuto usufruire del supporto di personale dedicato e qualificato per l'accoglienza dei minori. Non ha ricevuto adeguata informativa e non ha potuto comunicare in modo adeguato i loro bisogni e, pur ribadendo a più riprese la sua minore età, non è stato minimamente seguito durante il lunghi mesi nell'Hub. Come è stato sancito da questa stessa corte nella propria giurisprudenza, l'afflusso di numerosi migranti, la condizione di eventuale crisi economica, così come la carenza di posti di accoglienza non possono ritenersi giustificazioni valide per una violazione delle disposizioni di cui all'8 Cedu, violazioni che vengono poste in essere anche tramite omissioni nella protezione della vita privata dei minori non accompagnati, tanto da causarne una continua esposizione a pericolo con l'avvallo delle autorità statali (si consideri infatti che il sig. Dakite p sempre stato titolare di tesserino identificativo con corrette generalità e copia del certificato di nascita).</p>

G. Rispetto dei criteri di ricevibilità di cui all'articolo 35 § 1 della Convenzione

Per ogni doglianza, confermare di aver esperito i ricorsi effettivi disponibili nello Stato contro il quale il ricorso è diretto, ivi comprese le vie d'appello, indicando la data della decisione interna definitiva, al fine di dimostrare il rispetto del termine di sei mesi.

61. Doglianza Mancanza di rimedi interni effettivi in relazione all' art. 3 e 8 della Cedu e art. 13 in combinato disposto con art. 3 ed in relazione alla violazione del diritto all'istruzione di cui all'art. 2 del Protocollo addizionale	<p>Ricorsi esperiti e data della decisione definitiva</p> <p>Come è noto, la necessità di esperire i ricorsi esistenti nell'ordinamento giudicio interno viene meno quando gli stessi siano privi dei caratteri dell'accessibilità, dell'adeguatezza, dell'effettività e, inoltre, quando manchino prospettive ragionevoli e concrete di esito favorevole ovvero in presenza di circostanze particolari lato sensu impeditive del normale corso della tutela domestica. Tutti questi elementi si possono riscontrare nel caso di specie. In primo luogo al ricorrente è stato in concreto impedito l'accesso a mezzi di tutela del suo diritto in quanto non è stata a lui fornita alcuna informazione relativa ai suoi diritti in quanto minore e non è stata fornita alcuna informazione in merito ai diritti di accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale. In secondo luogo il ricorrente minore di età non ha neppure accesso in astratto ad alcuno strumento di tutela dei suoi diritti a causa di impedimenti di ordine giuridico. Secondo il diritto italiano, infatti, la capacità di agire si acquista al diciottesimo anno di età (art. 2 cc) e, parimenti, anche la capacità processuale – consistente nell'idoneità a proporre e ricevere validamente la domanda e a compiere gli atti del processo – si acquista al compimento della maggiore età. A tale proposito, l'art. 343 c.c. prevede che “ se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore”. Ne consegue, pertanto, che il sig. ██████ non avrebbero potuto in alcun modo azionare giudizialmente i propri diritti se non per il tramite di un tutore che, ex art. 357 c.c., li rappresentasse in tutti gli atti civili. Il tutore, tuttavia, non è mai stato nominato. Inoltre secondo il noto e consolidato orientamento del Tribunale per i Minorenni di Roma sono inammissibili i ricorsi e le richieste avanzate da un difensore munito di procura del minore qualora manchi la sottoscrizione del tutore o da un curatore speciale entrambi nominati a seguito di una procedura che richiede almeno sei mesi per il suo espletamento. Infine per quanto riguarda nello specifico la collocazione nell' Hub della Croce Rossa Internazionale si segnala l'assenza, nell'ordinamento italiano, di un mezzo di tutela efficace ai fini della contestazione di tale collocazione. Tutte le norme nazionali relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, infatti, sono di esclusiva competenza del Ministero dell'Interno e dei suoi uffici periferici, in particolare delle prefetture, che decidono sia in merito all'accoglienza, sia in merito alla dislocazione delle persone accolte e al loro trasferimento con totale discrezionalità. I cittadini stranieri (anche se minori e quindi il loro collocamento sarebbe addirittura illegittimo) non possono scegliere, nè pretendere di scegliere la struttura di accoglienza ove essere collocati. Solo in relazione al rifiuto di accoglienza o nel caso di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 142/2015 è previsto un ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa. Per contro, all'accoglienza in una qualsiasi struttura non segue l'emanazione e la notifica di alcun provvedimento suscettibile di impugnazione. Per questi motivi, qualsiasi azione giudiziaria volta all'accertamento dell'illegittimità della soluzione di accoglienza adottata e alla conseguente richiesta di spostamento del richiedente, non essendo codificata nell'ordinamento interno, avrebbe un carattere esplorativo, in quanto tale incompatibile con la necessità di ottenere in tempi celeri lo spostamento dei due minori odierni ricorrenti, aggravando così ulteriormente la lesione dei loro diritti fondamentali già in atto.</p>

62. Esiste o esisteva una via di ricorso che non ha esperito?

Sì

No

63. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indichi quale ricorso non ha esperito e per quale motivo

H. Informazioni relative alle altre istanze internazionali investite della causa (se del caso)

64. Il ricorrente ha già sottoposto una delle doglianze sollevate ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione?

Sì

No

65. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, riassume brevemente la procedura (doglianze presentate, nome dell'istanza internazionale, data e natura delle decisioni eventualmente adottate).

66. Il ricorrente ha già introdotto uno o più ricorsi dinanzi la Corte?

Sì

No

67. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indichi il numero o i numeri di ricorso corrispondenti.

I. Elenco dei documenti allegati

Voglia allegare copie complete e leggibili di tutti i documenti. Nessuno dei documenti inviati Le sarà restituito. È quindi Suo interesse inviare alla Corte copie e non originali. È FONDAMENTALE :

- classificare i documenti in ordine cronologico e per procedura,
- numerare le pagine in ordine consecutivo e
- **NON SPILLARE, rilegare o unire con nastro adesivo i documenti.**

68. Nello spazio sottostante, indicare, in ordine cronologico, i documenti allegati al formulario e una breve descrizione degli stessi. Indicare il numero di pagina corrispondente ad ogni documento.

1.	Tesserino identificativo rilasciato dalla Croce Rossa Internazionale con le sue corrette generalità	pag.	14
2.	Rapporto sulla condizioni del centro di accoglienza della Croce Rossa Internazionale redatto dall'Osservatorio sull'accoglienza della Casa dei Venti di Roma	pag.	15
3.	richiesta di collocamento immediato in struttura per minori ai soggetti che per la normativa italiana sono responsabili per la tutela dei minori stranieri non accompagnati	pag.	19
4.	fotografie dell'esterno del centro di primo soccorso e accoglienza di Villa Spada	pag.	51
5.	documento del giudice tutelare dal quale emerge l'esistenza di una procedura concordata e la risposta del comune di Roma all'istanza di accesso agli atti civico	pag.	53
6.		pag.	
7.		pag.	
8.		pag.	
9.		pag.	
10.		pag.	
11.		pag.	
12.		pag.	
13.		pag.	
14.		pag.	
15.		pag.	
16.		pag.	
17.		pag.	
18.		pag.	
19.		pag.	
20.		pag.	
21.		pag.	
22.		pag.	
23.		pag.	
24.		pag.	
25.		pag.	